

Istruzione concernente la protezione degli immobili civili

del 19 giugno 2000

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 23 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) nonché l'articolo 14 dell'ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)

emana la seguente istruzione:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente istruzione disciplina l'adeguata protezione degli immobili civili e di altri immobili, nell'interesse della Confederazione, dai pericoli attivi e passivi per mezzo di misure di sicurezza edili, tecniche e organizzative.

² Per immobili civili s'intendono tutti gli immobili che non servono a scopi militari o all'adempimento dei compiti nel settore dei Politecnici federali (settore dei PF). Fanno parte degli immobili civili anche gli immobili destinati all'adempimento dei compiti dei Tribunali federali e delle commissioni extraparlamentari secondo l'articolo 57 capoverso 2 LOGA.¹

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente istruzione si applica all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) nonché alle organizzazioni civili di utenti.

² Gli articoli 3 e 5 della presente istruzione sono applicabili per analogia al settore dei PF.

Art. 3 Definizioni

¹ *Immobili*: sono considerati immobili ai sensi della presente istruzione tutti i fondi e le costruzioni civili di proprietà o in possesso della Confederazione (locazione, affitto, leasing).²

² *Protezione degli immobili*: oltre alla protezione delle costruzioni, delle attrezzature d'esercizio e delle sistemazioni esterne, la protezione degli immobili comprende parimenti la protezione di persone, funzioni, valori, informazioni, sistemi informatici e mobilio.

¹ Art. 4 cpv. 3 OILC

² Art. 4 cpv. 2 OILC

³ *Pericolo*: è definito pericolo il rischio di subire in futuro un danno cagionato da un evento.

⁴ *Pericolo attivo*: pericolo provocato da atti intenzionali e mirati.

⁵ *Pericolo passivo*: pericolo provocato da errori umani o tecnici oppure da eventi naturali.

⁶ *Messa in pericolo*: per messa in pericolo s'intende il pericolo riferito a una determinata situazione, a un determinato oggetto o a una determinata persona.

⁷ *Rischio, rischio residuo*: il rischio è una minaccia rilevata secondo la frequenza e gli effetti. Il rischio che sussiste dopo l'attuazione delle misure di sicurezza è detto rischio residuo.

⁸ *Evento*: episodio, con o senza danni, che minaccia la sicurezza attraverso pericoli attivi e passivi.

⁹ *Organizzazione di utenti*: l'organizzazione di utenti è l'unità amministrativa (dipartimento, gruppo, Ufficio e altre autorità federali) che utilizza un immobile civile.

Sezione 2: Protezione degli immobili

Art. 4 Principi

¹ Per tutti gli immobili civili sono prese adeguate misure di protezione.

² D'intesa con il Servizio di sicurezza dell'amministrazione federale aggregato all'Ufficio federale di polizia (SID) e con le organizzazioni di utenti, l'UFCL è responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di tutte le misure edili, tecniche e organizzative, compresa l'abrogazione delle misure esistenti. Per gli immobili del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) siti all'estero questo accordo è preso in seno al Comitato di sicurezza DFAE/UFCL/SID presieduto dal DFAE.

³ Le analisi dei rischi effettuate dal SID nonché gli obiettivi di protezione e i livelli di pericolo che ne derivano sono determinanti per l'UFCL ai fini della pianificazione e dell'esecuzione di queste misure. Per gli immobili del DFAE siti all'estero, l'analisi del rischio effettuata dal SID viene preventivamente presentata al Comitato di sicurezza DFAE/UFCL/SID. Per gli immobili dell'amministrazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è determinante l'analisi dei rischi effettuata dalla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere dello Stato maggiore generale.

Art. 5 Scelta delle misure di sicurezza

¹ La scelta delle misure di sicurezza edili, tecniche e organizzative ottimali deve avvenire secondo il principio dell'efficienza dei costi.

² Secondo il principio dell'efficienza dei costi, i rischi di un immobile devono essere ridotti fino al rischio residuo, per il quale ulteriori misure di sicurezza risulterebbero più onerose della riduzione del rischio così conseguita.

³ La scelta delle misure di sicurezza secondo il principio dell'efficienza dei costi garantisce che i costi annui previsti in materia di sicurezza, consistenti nell'importo del danno presumibile e negli oneri connessi alle misure di sicurezza, rimangano minimi.

Art. 6 Notifica dell'evento

¹ L'UFCL e le organizzazioni di utenti notificano al SID, conformemente alle sue direttive, tutti gli eventi rilevanti dal profilo della sicurezza e concernenti gli immobili civili.

² Per gli immobili dell'amministrazione del DDPS la notifica viene fatta alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere dello Stato maggiore generale.

³ Per gli immobili del DFAE siti all'estero la notifica viene fatta all'incaricato per la sicurezza del DFAE, che la trasmette al SID.

Sezione 3: Finanziamento

Art. 7 Determinazione dei costi delle misure di sicurezza

I costi delle misure di sicurezza comprendono tra l'altro i costi d'investimento, d'esercizio e di manutenzione e sono determinati conformemente alla raccomandazione COCIC³ concernente il calcolo della redditività nella gestione degli immobili della Confederazione.

Art. 8 Pianificazione budgetaria / credito

¹ Le misure di sicurezza edili, tecniche e organizzative sono di regola finanziate dall'UFCL mediante i crediti ordinari.

² Per la realizzazione di misure di sicurezza che per motivi di urgenza o di protezione delle informazioni devono essere finanziate in altro modo, l'UFCL dispone di un credito per la sicurezza.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1° luglio 2000.

19 giugno 2000

Dipartimento federale delle finanze:

Kaspar Villiger

³ Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione.